

IPOTESI DI MODIFICA RELATIVA AL REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

(in rosso le parti che a seguito della modifica verranno introdotte)

Ciascun proprietario di terreni può usare i suoi beni per le coltivazioni che riterrà più utile, purché la sua attività non costituisca pericolo o disagio per i vicini e siano rispettate tutte le particolari norme di legge dettate per speciali colture ed, in particolare, rispettando i regolamenti emanati dalla Provincia per la coltivazione del riso e per lo spargimento di fanghi di depurazione in agricoltura.

Le operazioni agricole di spargimento dei fanghi in agricoltura dovranno essere effettuate secondo le relative normative nazionali, regionali e provinciali all'uopo predisposte, nel rispetto delle distanze stabilite dalle fasce in cui non possono essere collocati ed in conformità alle autorizzazioni possedute dalle diverse società che operano nel settore per le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento ed utilizzazione dei fanghi in agricoltura, conformemente ai diversi tipi di fanghi ed in relazione alle caratteristiche dei suoli, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei fanghi ed alle modalità di trattamento, ed interrando nel giorno stesso in cui vengono posti in opera mediante la pratica agricola più adatta in relazione al tipo di terreno e di coltura da concimare. Ogni distribuzione di biomasse in agricoltura dovrà essere preceduta da notifica conformemente ai disposti Regionali nella quale saranno precisati i fondi oggetto d'intervento ed il giorno nel quale saranno eseguiti i lavori.

La disinfezione/disinfestazione dei pioppeti o degli alberi di alto fusto e **di ogni altra coltura**, dovrà avvenire in giorni privi di ventosità e alla distanza minima di 60 metri dalle abitazioni se le piantagioni sono ubicate a ridosso del centro urbano.

Nelle colture, in particolar modo nello spargimento di diserbanti e/o prodotti chimici dovrà avvenire in giorni privi di ventosità.

SANZIONE ATTUALMENTE IN VIGORE RELATIVA ALL'ART. 8 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE SOPRA INDICATO:

Art. 8 – Colture Agrarie senza rispettare le limitazioni
da €. 75,00 ad €. 500,00